



STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
S.CROCE



**COMMERCIALISTI
REVISORI CONTABILI**

Santa Croce sull'Arno, lì 08 febbraio 2021.

Dott. Riccardo Bartolommei
Rag. Carlo Carli Maltinti
Rag. Adriana Benelli
Dott.ssa Lucia Cioli

A tutti i Sigg.ri Clienti

Loro sedi

COLLABORATORI

CIRCOLARE N. 4/2021

Rag. Stefano Terreni
(consulente del lavoro)
Dott.ssa Monica Masini
(commercialista – revisore contabile)
Dott. Luca Grossi
(commercialista – revisore legale)
Dott.ssa Benedetta Caponi
(commercialista)
Dott.ssa Paola Urti
(avvocato)

**CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI - NOVITÀ NORMATIVE E ULTERIORI
CHIARIMENTI**

In relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, con l'art. 2-bis del DL 18.12.2020 n. 172 (c.d. decreto "Natale"), inserito in sede di conversione nella L. 29.1.2021 n. 6, è stata introdotta una nuova disposizione nell'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, relativa alle modalità di determinazione della condizione del calo del fatturato per le mensilità del 2021.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, ha inoltre chiarito che il credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo è applicabile anche all'indennità di occupazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER LE LOCAZIONI

Si ricorda che l'art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d'imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per strutture alberghiere, termali e agrituristiche, agenzie di viaggio e turismo e *tour operator*);
- a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente (tale condizione non opera per i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19, avvenuta il 31.1.2020).

via Basili, 4/C - 1°e 2° piano
via San Tommaso, 5 - 1° piano
56029 S.Croce sull'Arno (Pisa)
Tel. +39 0571 322.54 – 0571 333.21
Fax +39 0571.327.10 - 383.336
info@sca.pi.it
www.sca.pi.it
Cod. Fisc. e Part. IVA 01601690504

Il credito d'imposta viene riconosciuto:

- in misura pari al 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di *leasing* o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo;
- in misura pari al 30% dei canoni relativi a contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile ad uso non abitativo destinato alle attività sopra indicate.

Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi e compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, in presenza delle altre condizioni, il credito spetta nella misura "ridotta" del 20% o 10%.

MESI DI SPETTANZA DEL CREDITO

Dal punto di vista temporale, il credito d'imposta di cui all'art. 28 del DL 34/2020 riguarda:

- in linea di principio, i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020;
- i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale;
- per le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, i mesi da marzo o aprile 2020 e fino al 30.4.2021 (la legge di bilancio 2021 ha esteso tale termine che era inizialmente fissato al 31.12.2020).

Inoltre, il credito spetta, per il mese di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente (artt. 8 e 8-bis del DL 137/2020, c.d. "Ristori"):

- per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al suddetto DL 137/2020;
- per le imprese operanti nei settori di cui ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al suddetto DL 137/2020, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o *tour operator* (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), che abbiano la sede operativa nelle cosiddette "zone rosse" individuate ai sensi dell'art. 3 del DPCM 3.11.2020.

CALO DEL FATTURATO

Il credito d'imposta spetta (salve talune eccezioni) in presenza di un calo del fatturato di almeno il 50%, rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.

Con una integrazione all'art. 28 co. 5 del DL 34/2020, è stato precisato che, con riferimento alle mensilità del 2021 (limitatamente ai soggetti a cui il credito d'imposta spetta fino al 30.4.2021, cioè le strutture turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*), ai fini della verifica del calo del fatturato, il confronto deve essere effettuato tra le mensilità 2021 e le corrispondenti mensilità del 2019 (e non del 2020, atteso che in tale periodo la pandemia era già in corso).

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE

Nella risposta a interpello 11.1.2021 n. 34, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che l'indennità di occupazione, corrisposta dall'ex conduttore che sia rimasto, senza titolo, nel possesso dell'immobile dopo lo scioglimento del contratto di locazione, può accedere al credito d'imposta sui canoni di

locazione di immobili ad uso non abitativo se sussistono le condizioni previste dall'art. 28 del DL 34/2020.

Sebbene tale indennità, dal punto di vista civilistico, non sia assimilabile alla locazione, tuttavia, ai fini della normativa sul credito d'imposta locazioni e due istituti possono essere assimilati, consentendo, così, l'accesso al credito anche per l'indennità di occupazione.

Per la concreta spettanza del credito d'imposta, è necessario verificare la sussistenza delle condizioni agevolative.

AVVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI - CALENDARIO DELLE ESTRAZIONI

Con la determinazione Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 29.1.2021 n. 32051, sono state adottate le disposizioni attuative della lotteria degli scontrini. In particolare:

- è stata fissata la data di avvio del concorso;
- la partecipazione alla lotteria è stata subordinata all'utilizzo di mezzi di pagamento elettronici (come previsto dalla legge di bilancio 2021).

Di conseguenza, è stato modificato il precedente provv. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia delle Entrate 5.3.2020 n. 80217 che disciplina il funzionamento della lotteria.

AVVIO DELLA LOTTERIA

In base alla determinazione n. 32051/2021, la lotteria degli scontrini prende il via dall'1.2.2021.

La prima estrazione mensile è prevista per l'11.3.2021 e sarà effettuata sulla base dei corrispettivi trasmessi e registrati al Sistema Lotteria nel periodo compreso tra l'1.2.2021 e il 28.2.2021.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La lotteria consente ai privati acquirenti di partecipare all'estrazione di premi in denaro effettuando acquisti di beni e servizi presso commercianti al minuto.

Più precisamente, la partecipazione è consentita a condizione che l'acquisto:

- sia effettuato da persone fisiche maggiorenni e residenti in Italia, al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
- sia di importo pari o superiore a un euro;
- sia effettuato presso commercianti al minuto che trasmettono i dati dei corrispettivi ai sensi dell'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Inoltre, occorre che:

- il corrispettivo sia pagato esclusivamente e interamente con mezzi elettronici (carte di credito, di debito, bancomat, carte prepagate, applicazioni connesse a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata, ecc.; non sono invece ammessi come mezzi di pagamento i *ticket restaurant* o le *gift card*);
- all'atto dell'acquisto l'acquirente presenti il proprio codice lotteria (il quale può essere generato mediante un'apposita funzionalità sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it inserendo il proprio codice fiscale).

FUNZIONAMENTO DELLA LOTTERIA

Una volta effettuato l'acquisto, l'esercente rilascia al cliente il documento commerciale in cui viene riportato il codice lotteria e viene evidenziato che l'importo è stato pagato con strumenti elettronici.

I dati sono trasmessi dagli esercenti all’Agenzia delle Entrate mediante registratore telematico o procedura *web*, al più tardi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, e successivamente vengono acquisiti dal Sistema Lotteria gestito dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ogni acquisto valido per la lotteria genera un biglietto virtuale per ogni euro speso, fino a un massimo di 1.000 biglietti per “scontrino elettronico”.

ESTRAZIONI

Nell’ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali.

Ciascun corrispettivo partecipa ad una estrazione settimanale, ad una estrazione mensile e ad una estrazione annuale, in base alla data di acquisizione al Sistema Lotteria, e non in base alla data di emissione dello “scontrino” (per cui, se un acquisto viene effettuato a fine febbraio, ma l’esercente invia i dati a marzo, l’acquisto parteciperà all’ estrazione di quest’ultimo mese).

La determinazione n. 32051/2021 ha approvato il nuovo calendario, stabilendo che:

- la data delle estrazioni annuali verrà fissata con apposito provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
- le estrazioni mensili, invece, verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, con riferimento ai corrispettivi del mese precedente (la prima estrazione è prevista l’11.3.2021);
le estrazioni settimanali partiranno dal mese di giugno 2021, con la prima estrazione fissata al 10.6.2021, e verranno effettuate ogni giovedì sulla base dei corrispettivi trasmessi la settimana precedente.

PREMI per acquirenti ed esercenti

Sono previsti premi, benché differenziati, sia per gli acquirenti, sia per gli esercenti che hanno effettuato la cessione di beni o prestazione di servizi valida per la lotteria. Infatti, il biglietto vincente per l’acquirente determina la vincita anche in capo all’esercente.

Per gli acquirenti sono previsti:

- un premio annuale da 5 milioni di euro;
- 10 premi mensili da 100.000,00 euro;
- 15 premi settimanali da 25.000,00 euro.

Per gli esercenti, invece, sono messi in palio:

- un premio annuale da un milione di euro;
- 10 premi mensili da 20.000,00 euro;
- 15 premi settimanali da 5.000,00 euro.

Esenzione fiscale dei premi

Si ricorda che i premi non sono soggetti a tassazione.

ACQUISTI ESCLUSI DALLA LOTTERIA

Secondo quanto precisato anche nelle FAQ pubblicate sul portale della lotteria, non consentono di partecipare alle estrazioni, fra gli altri:

- gli acquisti *on line*;
- gli acquisti di biglietti per cinema, teatri o musei;
- gli acquisti presso i benzinai;

- gli acquisti di titoli di sosta;
- in fase di prima applicazione, gli acquisti per i quali è emessa fattura elettronica e quelli per i quali è comunicato il codice fiscale al fine di fruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

AUTOTRASPORTATORI - CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ FORMATIVE - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Con il DM 23.1.2021, pubblicato sulla *G.U.* 30.1.2021 n. 24:

- è stata disposta la riapertura della concessione di contributi per le iniziative formative volte ad accrescere le competenze e le capacità professionali degli imprenditori e degli operatori del settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, sulla base delle risorse disponibili per il 2020;
- vengono stabilite le modalità e i termini di presentazione delle relative domande e le ulteriori disposizioni attuative.

SOGGETTI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI

Possono beneficiare dei contributi in esame le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, ovvero le relative aggregazioni sotto forma di società cooperative o consorzi, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 21.10.2009 n. 1071 o all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, volte:

- all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa e alle nuove tecnologie;
- allo sviluppo della competitività ed all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro.

INIZIATIVE FORMATIVE AGEVOLABILI

Le iniziative formative agevolabili sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, a condizione che l'attività formativa sia:

- avviata dal 19.4.2021;
- terminata entro il 6.8.2021.

Sono agevolabili anche i costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo antecedenti al 19.4.2021, purché successivi al 30.1.2021.

Esclusioni

Sono invece esclusi:

- i corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attività di autotrasporto;
- la formazione organizzata dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.

Formazione a distanza

In considerazione dell'attuale stato di emergenza sanitaria, la formazione a distanza costituisce la modalità di svolgimento preferenziale dei corsi.

In relazione ai corsi svolti con strumenti informatici:

- l'attività formativa deve avvenire attraverso gli strumenti di videoconferenza con ripresa video contemporanea di tutti i partecipanti e dei formatori consentendo, altresì, la condivisione dei documenti;
- l'intero corso deve essere videoregistrato consentendo l'inquadratura contemporanea di tutti i partecipanti e dei docenti;
- i docenti e i partecipanti devono previamente essere identificati con acquisizione di copia del documento di identità e, per ciascuno di essi, deve essere creato un apposito profilo contraddistinto da un codice alfanumerico attraverso cui accedere alla piattaforma della videoconferenza;
- le registrazioni dell'attività formativa e delle verifiche periodiche devono essere archiviate, registrate in forma elettronica e conservate per cinque anni; le stesse sono messe a disposizione su richiesta dell'amministrazione;
- al soggetto gestore devono essere comunicati i codici di accesso alla videoconferenza.

AMMONTARE DEI CONTRIBUTI

I contributi sono concessi:

- entro i limiti massimi di intensità fissati per gli aiuti alla formazione dall'art. 31 del regolamento della Commissione europea 17.6.2014 n. 651;
- nel limite del previsto stanziamento, pari a 5 milioni di euro;
- sulla base dei previsti massimali.

Il contributo massimo erogabile per l'attività formativa è infatti fissato secondo le seguenti soglie:

- 15.000,00 euro, per le microimprese (che occupano meno di 10 unità);
- 50.000,00 euro, per le piccole imprese (che occupano meno di 50 unità);
- 130.000,00 euro, per le medie imprese (che occupano meno di 250 unità);
- 200.000,00 euro, per le grandi imprese (che occupano un numero pari o superiore a 250 unità).

I raggruppamenti di imprese possono ottenere un contributo pari alla somma dei contributi massimi riconoscibili alle imprese, associate al raggruppamento, che partecipano al piano formativo, con un tetto massimo di 800.000,00 euro.

Il contributo è inoltre limitato anche in base ai seguenti massimali:

- ore di formazione: 30 per ciascun partecipante;
- compenso della docenza in aula: 120,00 euro per ogni ora;
- compenso dei *tutor*: 30,00 euro per ogni ora;
- servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati: 20% del totale dei costi ammissibili.

Fermi restando i suddetti massimali, le spese complessive per l'attività didattica relative al personale docente, ai *tutor*, alle spese di trasferta, ai materiali e forniture attinenti al progetto, all'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione e al costo dei servizi di consulenza, dovranno essere pari o superiori al 50% di tutti i costi ammissibili.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di contributo devono essere presentate:

- al soggetto gestore “Rete autostrade mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti Società per azioni”;
- utilizzando esclusivamente il modulo disponibile sul sito del soggetto gestore (http://www.ramspa.it/sites/default/files/media/domanda_incentivi_formazione_xi_editabile.pdf), corredato di tutta la documentazione ivi prevista e debitamente sottoscritto con firma digitale;
- esclusivamente tramite PEC all’indirizzo ram.formazione2021@pec.it;
- a partire dal 15.2.2021 ed entro il 19.3.2021.

Dati da indicare nella domanda

In sede di compilazione della domanda, devono essere indicati, in particolare:

- i dati identificativi del richiedente;
- il soggetto attuatore delle azioni formative;
- il programma del corso, comprendente le materie di insegnamento, la durata del progetto formativo, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e il numero complessivo delle ore di insegnamento;
- il calendario del corso (materia trattata; giorno, ora ed eventuale sede del corso; codice di accesso alla videoconferenza);
- il preventivo della spesa, suddiviso nelle seguenti voci: costi della docenza in aula, costi dei *tutor*, altri costi per l’erogazione della formazione, spese di viaggio relative a formatori e partecipanti, materiali e forniture con attinenza al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione, costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata, costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione e spese generali indirette (imputate con un metodo equo e corretto debitamente giustificato); sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità.

RELAZIONE DI FINE ATTIVITA' E RENDICONTAZIONE DEI COSTI SOSTENUTI

Entro 45 giorni dal termine di ciascun progetto formativo, dovrà essere presentata al soggetto gestore:

- una relazione di fine attività;
- una rendicontazione dei costi sostenuti.

Unitamente a tale documentazione dovranno essere presentati, in particolare:

- l’elenco dei partecipanti;
- la documentazione comprovante l’eventuale presenza di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la documentazione comprovante l’eventuale caratteristica di piccola o media impresa;
- la registrazione dei corsi dai quali sia possibile evincere, a pena di non riconoscimento dei costi rendicontati per la relativa lezione, nome, cognome, codice fiscale, codice INPS e qualifica (autista, funzionario amministrativo, socio, amministratore, ecc.) di ogni discente che ha preso parte alla lezione;
- i registri di presenza;
- il dettaglio dei costi per singole voci.

Certificazione della documentazione contabile

La documentazione contabile dovrà, a pena di inammissibilità, essere certificata da un revisore legale indipendente e iscritto nell'apposito Registro dei revisori legali.

Il relativo costo:

- potrà essere rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza;
- non concorrerà però a determinare le previste soglie.

Modalità di presentazione

La presentazione della documentazione in esame dovrà avvenire secondo le modalità che saranno pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione "Autotrasporto merci - Documentazione - Autotrasporto contributi ed incentivi".

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE RENDICONTAZIONI PRESENTATE

Le domande e le rendicontazioni presentate sono valutate dall'apposita Commissione, la quale, all'esito dell'istruttoria, redige l'elenco delle imprese ammesse all'agevolazione.

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi avverrà:

- al termine della realizzazione del progetto formativo;
- previa verifica della rendicontazione dei costi sostenuti.

Ove l'entità delle risorse finanziarie non fosse sufficiente a soddisfare interamente le domande giudicate ammissibili, i contributi saranno erogati in modo proporzionalmente ridotto fra le imprese aventi diritto.

REVOCA DEI CONTRIBUTI

I contributi sono revocati in caso di:

- accertamento di irregolarità o violazioni della vigente normativa o del presente decreto;
- mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario allegato alla domanda, come eventualmente modificato e comunicato in base alla prevista procedura;
- mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalità indicate in sede di domanda;
- dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi.

Restituzione del contributo già erogato

Qualora il contributo fosse già stato erogato, l'impresa sarà tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorità giudiziaria per i reati eventualmente configurabili.

Lo Studio rimane, come sempre, a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Commercialisti Associati